ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO OSPEDALITÀ PRIVATA

SEDE CALABRIA

Cosenza, 26 novembre 2026

Prot. n. ____

A tutte le Case di cura
Loro Sedi

Sentenza su responsabilità della struttura

Con sentenza emanata lo scorso 5 novembre 2026 il Tribunale di Benevento ha respinto la domanda di risarcimento danni promossa per un grave caso di asserita responsabilità di medico e struttura per il decesso del paziente.

Per quanto ci riguarda la decisione si presenta di particolare rilevanza per i principi espressi finalmente con lucidità e coraggio.

Pur essendo stata disposta ed acquisita CTU **negativa** per le ragioni e la difesa del medico e dell'ospedale privato, recante la conclusione che accertava una asserita "*carenza assistenziale da parte della struttura, da correlarsi causalmente ed in maniera diretta con il decesso poi sopravvenuto*", **il Tribunale, accogliendo le difese spiegate dai nostri avvocati (Serena Paolini e Mario M. Paolini)** ha ritenuto che "*tale addebito, unitamente alla mancata corretta patologia e l'alta complessità operatoria,* ***trasforma complicanze note e insite nel rischio*** *chirurgico in* ***presunzioni*** *automatiche di colpa;* ***non sviluppa*** *un giudizio controfattuale rigoroso secondo il "più probabile che non"; attribuisce efficacia causale decisiva alla mancata RM* ***senza dimostrare*** *che essa avrebbe cambiato l'esito clinico; formula un addebito organizzativo generico alla struttura* ***senza prova*** *specifica della carenza causale;* ***non si confronta*** *adeguatamente con il materiale tecnico di segno contrario allegato dalla convenuta*". Su questa ineccepibile sequenza argomentativa ha respinto "*ogni domanda*".

Tanto in virtù del principio noto ed enunciato (ma mai applicato) secondo il quale "*sulla base dei principi che regolano la responsabilità per inadempimento contrattuale, incombe sulla parte attrice provare il nesso di causalità tra le condotte asseritamente imprudenti, negligenti ed imperite dei medici e l'evento dannoso, mentre spetta alla parte convenuta provare che il suo inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile (artt. 1218 e 1176 comma 2 c.c.), In ogni caso va tenuto presente che i medici, come è noto, non sono tenuti a raggiungere un risultato necessariamente migliorativo delle condizioni del paziente, essendo nell'alea propria dell'arte medica, che non si raggiungano i risultati propostisi. La loro è un'obbligazione di mezzi e nell'adempimento della stessa devono usare la diligenza professionale che da essi ci si*

Viale della Repubblica, 110 – 87100 Cosenza - mail: acopcalabria@acopnazionale.it
- tel. 0984- 38062 – Fax 098434518

attende in base alle migliori pratiche sanitarie. La professione medica rientra tra quelle di speciale complessità per le quali sia in base alla normativa codicistica, sia per la legge Gelli-Bianco, il medico risponde solo per colpa grave e non anche per le ipotesi di imperizia lieve".

Si tratta di un arresto importantissimo per lo sviluppo delle nostre tesi che potrà rappresentare un precedente da utilizzare in tanti altri casi nonché per il confronto che stiamo promuovendo in ordine alle recenti integrazioni legislative alla Gelli-Bianco e che porteremo al convegno che abbiamo intenzione di organizzare nelle prossime settimane a Milano.

Cordialmente.

Avv. Enzo Paolini

Viale della Repubblica, 110 - 87100 Cosenza - mail: acopcalabria@acopnazionale.it
- tel. 0984- 38062 - Fax 098434518